



www.dirstat.it - dirstat@dirstat.it - dirstat@legalmail.it

COMUNICATO STAMPA

Roma, 6 maggio 2022 - Si trasmette questo **comunicato urgente**, che riguarda sia le aliquote Irpef per l'anno 2022 che il sistema di valutazione delle spese per la produzione del reddito ex art. 13 del Testo Unico sulle imposte dirette.

Per quanto riguarda le nuove aliquote esse sono le seguenti:

- il prelievo sui redditi fino a 15.000 euro resta al 23%;
- si passa al 25% (prima era 27%) sulle entrate comprese tra 15.000,01 e 28.000 euro;
- si scende al 35% prima era il 38% tra i redditi 38.000,01 e 50.000 euro;
- sopra a questa soglia l'aliquota è del 43%.

per quanto riguarda le spese per la produzione del reddito, come si può agevolmente vedere la normativa è di difficile interpretazione.

Infatti gli studi commercialisti che mi hanno fornito la normativa l'hanno ritenuta una specie di guazzabuglio che gli studi commerciali saranno in grado di risolvere secondo le intenzioni governative allorquando avranno acquisito i relativi programmi informatici.

Il testo è il seguente e si pregano i colleghi esperti in materia di far pervenire eventuali delucidazioni e chiarimenti per poter intervenire per eventuali aggiustamenti.

Si ha ragione di ritenere che in generale non vi saranno vantaggi particolari a favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 2, lett. b), L. 30 dicembre 2021, n. 234

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro

1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.

1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 (LAVORO DIPENDENTE ndr), con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50 (PENSIONE ndr), comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:

1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro;

2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.103 108 109 117

2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a:

a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;

b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;

c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;

d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;

e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a

a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;111

c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro111.106

3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.

4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:

a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;113 116

b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno.

5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

Nota negativa

Ad una prima valutazione si fa presente che l'aliquota del **43%** riguarderà tutti i quadri intermedi e i dirigenti dello Stato perché secondo il Governo, da 50.000,01 euro in poi si trova la classe dei benestanti.

Si fa presente che l'aliquota del **43%** deve essere aumentata realisticamente di un altro 10% (studio del prof. Brambilla) tenendo conto che questi contribuenti non beneficiano di spese per la produzione del reddito e sono all'incirca il 5% del totale dei contribuenti su cui viene scaricato quasi l'80% dell'imposta Irpef.

Tale assunto viene indicato realisticamente dopo l'annuncio fatto dal Governo che solo il 4% degli italiani dichiara 70.000 annui lordi in poi.

IL 75% DEI CONTRIBUENTI ITALIANI PAGA MENO DEL 15%

(studio pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili)

I PARTICOLARI DELLO STATO ATTUALE DELL'IRPEF

GETTITO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE NEL 2020 - 446,7 MILIARDI DI CUI:

- **IMPOSTE DIRETTE 252,572 miliardi, sostanzialmente in linea con il 2019. Le imposte dirette sono composte da 187,436 miliardi di Irpef (- 2,2% rispetto all'anno precedente).**
- **IMPOSTE INDIRETTE 194,224 miliardi di cui 123,636 miliardi è formato da IVA (-9,7%).**

- **12 milioni e 600 mila** contribuenti hanno prelievo Irpef pari a zero.
- Il **75%** degli altri contribuenti paga meno del **15%** di Irpef e non ha interesse per la flat tax.
- L'aliquota base del **23%** aumentata dei contributi pensionistici, uguale per tutti, è pari al **9,2%** massacra i meno abbienti.
- Le aliquote del **41% e 43%**, quest'ultima per i redditi superiori a **75.000 euro annui** lordi sono una flat tax (incostituzionale) "mascherata" a favore dei redditi milionari.
- L'aliquota del **18,7%** per i redditi relativi all'appannaggio dei parlamentari è un ulteriore schiaffo alla Costituzione: l'aliquota del 18,7% è prevista da un regolamento interno del Parlamento sottoposto alla giurisdizione domestica (autodichia), scomparsa da tutta l'Europa, che sarebbe incostituzionale.

EVOLUZIONE NORMATIVA

La prima Repubblica nella tabella IRPEF in vigore dal 1974 aveva indicato **una aliquota iniziale del 10%** destinata alle classi più povere. Aveva poi graduato 32 scaglioni di reddito a cui corrispondevano altrettante aliquote intermedie, destinate, man mano, a coloro che guadagnavano di più, **senza dimenticarsi dei ceti medi produttivi**, cioè di coloro il cui lavoro viene valutato col parametro della “quantità e qualità” previsto dal dettato costituzionale.

La tabella Irpef del 1974 terminava con **una aliquota finale del 72%** destinata ai ricchi, i quali possedevano un patrimonio non comune.

Siamo arrivati nel 2021, ad una tabella Irpef che ha una aliquota iniziale del 23%, aliquota che massacra letteralmente le classi meno abbienti. L'aliquota più alta del 43% è destinata ai redditi da 75.001 euro annui lordi ai redditi miliardari, scaturenti da patrimoni altrettanto miliardari che arrivano sino a 35 miliardi di dollari del più ricco d'Italia come Ferrero o Berlusconi che nel 2020 si trova al 6° posto con 7,6 miliardi di dollari (fonte "Forbes 2021).

UFFICIO STAMPA DIRSTAT